



NEWS

# Euroconference

**Edizione di lunedì 2 Dicembre 2024**

## **CASI OPERATIVI**

**Cessione del fabbricato strumentale da parte del professionista**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## **GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

**Le modalità di pagamento del saldo Imu 2024**  
di Laura Mazzola

## **LA LENTE SULLA RIFORMA**

**Le “nuove” regole di tassazione indiretta dei trust dopo la riforma fiscale**  
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

## **ACCERTAMENTO**

**Concordato biennale: limiti e criticità della riapertura dei termini**  
di Angelo Ginex

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

**Il bilancio delle holding industriali tra conferme e novità**  
di Ennio Vial



CASI OPERATIVI

---

## ***Cessione del fabbricato strumentale da parte del professionista*** di Euroconference Centro Studi Tributari

SCOPRI LA SOLUZIONE EDITORIALE DI FISCOPRATICO!

**CASI d'USO AI di EUROCONFERENCEinPRATICA**

02 dicembre alle 11.00 - partecipa al webinar gratuito >>



Mario Rossi è titolare di partita Iva e svolge attività abituale di geometra.

Nel corso del 2021 cede un fabbricato strumentale (si tratta dell'ufficio nel quale svolgeva la propria attività) riscattato al termine di un contratto di *leasing*; tale contratto era stato sottoscritto nel 2000 e il riscatto è avvenuto nel 2008.

La cessione del fabbricato va considerata rilevante fiscalmente? La plusvalenza realizzata è imponibile?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



**FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

---

## ***Le modalità di pagamento del saldo Imu 2024***

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

### **Fiscalità indiretta e patrimoniale degli immobili**

Scopri di più

I **versamenti dell'Imu** devono essere effettuati, alternativamente, per mezzo del **modello F24 ordinario**, del **modello F24 semplificato** o del **bollettino postale**.

Mentre i **modelli F24** possono essere presentati presso un **qualsiasi sportello dell'Agenzia delle entrate-riscossione**, un istituto di credito o un ufficio postale, il **bollettino presuppone la compilazione manuale** presso un ufficio postale o la compilazione digitale con invio tramite il servizio telematico gestito da "Poste Italiane SpA".

L'**importo dovuto** deve essere, come previsto dall'[articolo 1, comma 166, L. 296/2006](#), versato **arrotondato all'euro per difetto**, se la frazione è **inferiore a 49 centesimi**, ovvero per eccesso, se superiore a detto importo, in relazione ad ogni **singolo ente** e ad **ogni singolo codice tributo**.

Pertanto, un importo Imu da versare pari a 75,49 euro, comporta il **pagamento di 75,00 euro**, a seguito dell'arrotondamento per difetto; un **importo Imu da versare pari a 75,50 euro**, comporta il **pagamento di 76,00 euro**, a seguito dell'arrotondamento per eccesso.

Inoltre, si evidenzia che ogni ente locale, a norma dell'[articolo 1, comma 168, L. 296/2006](#), è tenuto a stabilire, per ciascun tributo di propria competenza, gli **importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o i rimborsi non sono eseguiti, ovvero gli importi minimi da corrispondere**.

Quindi, ogni Comune ha la **facoltà di determinare l'importo minimo**, al di sotto del quale il contribuente non è **tenuto ad effettuare il versamento dell'Imu**.

In ogni caso, in assenza di determinazione da parte del Comune, l'**importo minimo** non può **mai essere inferiore a 12 euro**.

Per il pagamento con **modello F24 ordinario** del saldo Imu, occorre compilare la "Sezione Imu e altri tributi locali", indicando:

- in prima colonna, il **codice del Comune ove è ubicato l'immobile**;

- in quarta colonna, il **flag sulla casella “Saldo”**;
- in quinta colonna, il **numero degli immobili per i quali si effettua il versamento** dell'importo a debito indicato all'interno del medesimo rigo;
- in sesta colonna, il **codice tributo**, diversificato a seconda della tipologia di immobile;
- in ottava colonna, l'**anno di riferimento 2024**;
- in nona colonna, l'**importo a debito arrotondato all'unità di euro**;
- nell'ultimo rigo, l'**eventuale detrazione** collegata all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata in **una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**.

Si ipotizzi un saldo Imu dovuto, per abitazione principale “di lusso” e relativa pertinenza, pari a 883,00 euro. Di seguito si riporta il ritaglio del modello F24 ordinario, con l’indicazione della detrazione calcolata in base al periodo ed alla percentuale di possesso dell’immobile abitazione principale.

[illegible]

Per il pagamento con **modello F24 semplificato** del saldo Imu, occorre;

- in prima colonna, la **sezione ente locale (EL)**;
- in seconda colonna, il **codice tributo**, diversificato a seconda della tipologia di immobile;
- in terza colonna, il **codice del Comune ove è ubicato l'immobile**;
- in settima colonna, il **flag sulla casella "Saldo"**;
- in ottava colonna, il **numero degli immobili** per i quali si effettua il versamento dell'importo a debito indicato nel medesimo rigo;
- in decima colonna, l'**anno di riferimento 2024**;
- in undicesima colonna, l'**importo della detrazione** collegata all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- in dodicesima colonna, l'**importo a debito arrotondato all'unità di euro**.

Di seguito si riporta il ritaglio del modello F24 semplificato speculare rispetto al **modello F24 ordinario** riportato in precedenza.

MOTIVO DEL PAGAMENTO			IDENTIFICATIVO OPERAZIONE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
----------------------	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Per il pagamento con **bollettino postale** del saldo Imu, occorre compilare entrambe le parti con l'indicazione:

- dell'**importo dovuto in numero e in lettere**;
- del **codice catastale del Comune** ove è ubicato l'immobile;
- dei **dati del soggetto passivo d'imposta**;
- all'interno del rigo dedicato alla tipologia di immobile, del **flag all'interno della casella "Saldo"**, del **numero di immobili**, dell'**anno di riferimento e dell'importo**;
- della **detrazione per abitazione principale**, all'interno dell'ultimo rigo.

Di seguito si riporta il ritaglio del bollettino postale, riguardante la **medesima ipotesi analizzata in precedenza**.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuto di Accredito BancoPosta

€ sul C/C n. **1008857615** di Euro 8 8 3, 0 0

**TD 451** IMPORTO IN LETTERE **Ottocentottantatre/00**

INTESTATO A: **PAGAMENTO IMU** Codice Catastale (1) **H 5 0 1**

R C S S M Nome e Cognome/Ragione Sociale

**0 4 0 3 1 9 5 6** **M** **0 4 H 5 0 1 J** **MARCO ROSSI**

data di nascita sesso (M o F) Prov. Nasc.

**ROMA** **RM**

Comune di nascita Comune (2)

Rav. (3)	Inquil. (3)	Arre. (3)	Solde, numero mesi (3)	tributi (3)	anno di riferimento (2)	Stato (2)	Comune (2)
			<b>X 2</b>	abitazione princ.	<b>2 4</b>		<b>883,00</b>
				laboratori			<b>,00</b>
				terreni		<b>,00</b>	<b>,00</b>
				area fabbricabili		<b>,00</b>	<b>,00</b>
				alt. fabbricabili		<b>,00</b>	<b>,00</b>
Detrazione per abitazione principale (3)							<b>1 0 0,00</b>

BOLLO DUELLE BOLLE

001008857615&lt; 451&gt;

## LA LENTE SULLA RIFORMA

## Le “nuove” regole di tassazione indiretta dei trust dopo la riforma fiscale

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

### Riforma fiscale: decreto definitivo di revisione dell'imposta di successione e gli impatti della riforma

Scopri di più

Con l'approvazione della **riforma delle imposte di donazione e successione**, avvenuta con il D.Lgs. 139/2024, la cui entrata in vigore è fissata per il prossimo **1.1.2025**, sono state individuate le regole di **tassazione dei trust e degli altri vincoli di destinazione**. In particolare, la disciplina è contenuta nel nuovo [articolo 4-bis, D.Lgs. 346/1990](#), dedicato appunto ai **trust ed agli altri vincoli di destinazione**.

In primo luogo, va evidenziato che, rilevano, ai fini dell'imposta di successione e donazione, solamente i **trust ed i vincoli di destinazione** che comportano arricchimenti **gratuiti ai beneficiari**, con la conseguenza che rientrano nell'ambito applicativo dell'imposta quelle tipologie di trust che presentano i **seguenti requisiti**: realizzano un **trasferimento a titolo gratuito** a favore di uno o più beneficiari, senza alcun altro vantaggio o corrispettivo a favore del disponente, ed il beneficiario sia **un soggetto terzo rispetto al disponente**. Sono esclusi, quindi, da tassazione, tutte quelle tipologie di **trust che non hanno uno scopo liberale**, quali i **trust di garanzia e quelli liquidatori**, stante l'assenza dei requisiti poc'anzi descritti.

Recependo le indicazioni della giurisprudenza e della prassi dell'Agenzia delle entrate (Circolare n. 34/E/2022), il legislatore ha individuato **2 modalità di tassazione**, che si distinguono in funzione del **momento in cui si verifica il presupposto impositivo**:

- la **regola ordinaria** prevede la tassazione “in uscita”, ossia **l'applicazione dell'imposta al momento del trasferimento dei beni** e dei diritti a favore dei beneficiari;
- la **deroga**, da applicarsi su opzione, prevede che l'imposta possa essere corrisposta in occasione di ciascun conferimento di beni e diritti, ovvero **all'apertura della successione** (cd. tassazione “in entrata”).

Nella prima ipotesi, ossia di applicazione della **regola generale**, l'imposta viene applicata solamente al momento in cui si verifica **l'effettivo arricchimento dei beneficiari**, ossia con l'attribuzione a quest'ultimi dei **beni e dei diritti da parte del trustee**. In linea con le indicazioni del passato, il nuovo [articolo 4-bis, comma 2, D.Lgs. 346/1990](#), prevede che, per la determinazione dell'imposta, deve farsi riferimento alle **aliquote ed alle franchigie** individuate

in base al **rapporto di parentela** esistente tra **disponente e beneficiario** al momento del trasferimento dei beni e dei diritti.

Pertanto, qualora i beni ed i diritti **siano trasferiti al soggetto che sia coniuge** del disponente al momento dell'attribuzione patrimoniale, l'imposta si applica con **l'aliquota del 4%**, ferma restando la franchigia di euro 1.000.000, a nulla rilevando che il beneficiario **sia divenuto coniuge in un momento successivo** rispetto a quello in cui i beni ed i diritti a lui attribuiti siano stati **apportati nel trust da parte del disponente**. In altre parole, ai fini dell'individuazione delle aliquote e delle franchigie, è necessario **"fotografare" la situazione al momento del trasferimento** dei beni dal trustee al beneficiario e **non a quello in cui il disponente ha trasferito i beni al trustee**.

Nella seconda ipotesi, come anticipato, il comma 3, dell'[articolo 4-bis](#), prevede che il disponente possa **optare per la corresponsione dell'imposta** in occasione di ciascun conferimento o **all'apertura della successione**. Lo spirito della norma, come chiarito nella relazione illustrativa, è quello di consentire ai contribuenti di **pianificare il pagamento dell'imposta**, ma soprattutto di rendere irrilevanti eventuali vicende successive che potrebbero compromettere l'effettivo incasso del tributo.

Con l'esercizio dell'opzione, la base imponibile, le **franchigie e le aliquote applicabili** sono determinate in base al **rapporto di parentela esistente tra disponente e beneficiario** al momento in cui i beni sono conferiti in trust. I **successivi trasferimenti** a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria (per cui è stata corrisposta l'imposta in via anticipata) **non sono soggetti ad imposta e non si dà luogo a rimborso**. È bene osservare che, laddove la **categoria dovesse variare** (es. il coniuge beneficiario al momento dell'opzione non è più tale al momento del trasferimento), sarà necessario **conguagliare l'imposta** versando l'eventuale eccedenza. Su tale aspetto, dovrà essere chiarito se la **base imponibile**, le **aliquote e le franchigie** dovranno essere individuate al momento **dell'apporto originario** o al **successivo momento del trasferimento** in capo al beneficiario.



## ACCERTAMENTO

**Concordato biennale: limiti e criticità della riapertura dei termini**

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

**Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche**

Scopri di più

il D.L. 167/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14.11.2024, è intervenuto in materia di **concordato preventivo biennale** al fine (da molti auspicato) di prevedere una **riapertura dei termini**.

Ricordiamo, infatti, i diversi **articoli di stampa** in cui si invocava esplicitamente la **riapertura dei termini**, cui il Legislatore, almeno in un primo momento, non sembrava intenzionato a dare seguito, sia adducendo ragioni di carattere finanziario sia manifestando la volontà di appurare prima di tutto le **maggiori imposte** derivanti dal **concordato biennale**.

Evidentemente, dopo aver constatato l'adesione di una **ridotta percentuale di contribuenti**, il Legislatore si è convinto della necessità di concedere una **riapertura dei termini** nella speranza di raccogliere il consenso di quanti non sono ancora convinti di aderire al **concordato biennale**. E così abbiamo una **nuova finestra temporale**, che consente di aderire al concordato biennale **entro il 12.12.2024**.

Tuttavia, è bene subito precisare che tale **riapertura** è abbastanza **limitata** e non priva di **criticità applicative**.

Nello specifico, l'[articolo 1, D.L. 167/2024](#), stabilisce che i soggetti che hanno validamente presentato la **dichiarazione dei redditi entro il 31.10.2024** e non hanno aderito al concordato preventivo biennale, di cui agli [articoli da 10 a 22 del D.Lgs. 13/2024](#), possono prestare **adesione** al predetto concordato preventivo biennale **entro il prossimo 12.12.2024**, mediante la presentazione della **dichiarazione integrativa** di cui all'[articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al D.P.R. 322/1998](#).

Inoltre, la medesima disposizione prevede che l'esercizio di tale facoltà **non è consentito** nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un **minore imponibile** o, comunque, un **minore debito d'imposta** ovvero un **maggior credito** rispetto a quelli riportati nella **dichiarazione presentata** entro la **data del 31.10.2024**.

Infine, la novella precisa che l'**adesione** al concordato preventivo biennale, ai fini dell'[articolo](#)

[2-quater, D.L. 113/2024](#), anche se avvenuta nel corso della nuova finestra temporale (ovvero, entro il 12.12.2024), **si intende avvenuta entro il 31.10.2024**.

Sulla base di quanto sopra, emerge innanzitutto la previsione di un **presupposto** che consente di sfruttare la riapertura dei termini. Occorre **avere “validamente” presentato nei termini la dichiarazione dei redditi**. Ciò significa che **non** possono sfruttare la riapertura dei termini coloro che **non l'hanno presentata**, nemmeno in ipotesi di **dichiarazione tardiva**.

Né tantomeno è possibile utilizzare la **dichiarazione integrativa senza adesione** da presentarsi entro il 12 dicembre al fine di **“annullare”** la dichiarazione di **adesione presentata entro il 31 ottobre**.

Sotto il profilo soggettivo, si evidenzia che, atteso il richiamo a coloro che non hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli [articoli da 10 a 22 del D.Lgs. 13/2024](#), appare evidente come la **riapertura dei termini** sia limitata ai soli **soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale** (c.d. ISA).

Dunque, restano **esclusi i contribuenti in regime forfetario**, per i quali il **termine ultimo** per aderire al concordato era quello (ormai scaduto) del **31.10.2024**.

La disposizione citata, poi, **non** ammette un'eventuale **variazione di imponibile** nella dichiarazione integrativa rispetto a quella originaria. Ne deriva che l'accesso al concordato preventivo biennale **non** è consentito in caso di presentazione di una **dichiarazione integrativa a favore**, per cui l'unica possibilità è quella di **accettare formalmente la proposta di concordato**.

Si rileva che **l'adesione** al concordato preventivo biennale **entro il prossimo 12.12.2024**, in virtù di quanto previsto dall'[articolo 1, D.L. 167/2024](#), permette altresì di utilizzare il **ravvedimento speciale** di cui all'[articolo 2-quater, D.L. 113/2024](#), al fine di condonare le **annualità dal 2018 al 2022**.

Da ultimo, occorre sottolineare che il **versamento del secondo acconto** delle imposte sui redditi risultava **“problematico”** per i contribuenti interessati alla **riapertura dei termini** di adesione al concordato preventivo biennale.

Si evidenzia infatti che il termine ultimo di presentazione della **dichiarazione integrativa** è fissato al **12.12.2024**, mentre la **seconda rata di acconto** delle imposte sui redditi doveva essere pagata **entro il 2.12.2024** (il 30 novembre cade di sabato), e **quindi “prima”** del termine ultimo concesso per aderire al concordato.

Al contribuente non rimaneva che fare ricorso al **ravvedimento operoso**, al fine di sanare eventuali omessi o insufficienti versamenti, applicando le **nuove sanzioni** previste dal D.Lgs. 87/2024, che ha riformato il **sistema sanzionatorio tributario**.

Tuttavia, un emendamento approvato al **D.L. 155/2024**, come confermato da un comunicato



del Ministero dell'Economia e delle finanze del 27.11.2024, **proroga** il termine del 2.12.2024 al **16.1.2025**.

La novella interessa i **contribuenti titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro** ed esplica i suoi **effetti anche** per i contribuenti che hanno aderito al **concordato preventivo biennale**.

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

## Il bilancio delle holding industriali tra conferme e novità

di Ennio Vial

OneDay Master

### Bilancio della holding

Scopri di più

In linea generale, dobbiamo ricordare che il **bilancio civilistico di una holding industriale** viene redatto secondo gli **schemi classici** della quarta direttiva. Quindi, ad esempio, le **componenti finanziarie** come interessi, **dividendi e plusvalenze** troveranno collocazione **nel gruppo C**.

In buona sostanza, le **competenze tecniche** che usiamo per **redigere il bilancio di un supermercato** ci torneranno utili anche **nel caso della holding**.

Purtroppo, la questione non è così semplice. Si deve, infatti, segnalare, come importanti novità abbiano interessato il **bilancio delle holding** in quanto il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge europea n. 2019/2020 introducendo disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Si tratta della L. 238/2021. L'[articolo 24, comma 2](#), in particolare, ha modificato le norme del codice civile relative al bilancio. All'[articolo 2435-ter, cod. civ.](#), dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «*Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D*».

La novella riguarda le **imprese di partecipazione finanziaria** che sono ragionevolmente le **holding statiche** che non esercitano **alcuna attività sulle società partecipate**.

Le **holding statiche**, pertanto, **non potranno più predisporre il bilancio per le microimprese**. Si tratta di una novità particolarmente significativa in quanto le **holding**, anche se **strutturate in forma di Spa**, tendono a ricadere nella **tipologia della microimpresa**, magari non tanto per la soglia dell'attivo, che potrebbe essere facilmente superata, quanto per il fatto che le stesse di norma **non sono dotate di personale dipendente** o, al massimo, ne annoverano uno o due, e, inoltre, **non generano ricavi tali da superare la soglia**.

Questa novità normativa porterà ad una **trasmigrazione di molte società** dal bilancio delle microimprese al **bilancio abbreviato**.

Il problema è che, anche in questo caso, secondo il dettato del nuovo comma 5, dell'[articolo 2435-ter](#), cod. civ., non trova, quindi, applicazione per **le holding** il comma 6, dell'[articolo 2435-bis, cod. civ.](#), a **mente del quale**: *“Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.”*

L’intersezione delle varie normative porta ad un **effetto, invero, originale**. Le holding sono escluse dal bilancio delle microimprese, ma pur ricadendo **nel bilancio in forma abbreviata**, sono gravate da un ulteriore onere, consistente nella **predisposizione della relazione sulla gestione**.

Altro tema, è quello dell’innalzamento delle **soglie ad opera del D.Lgs. 125/2024**.

La successiva tabella n. 1 propone le vecchie soglie mentre la tabella n. 2 propone le nuove soglie.

#### **Tabella n. 1 – le soglie ante D. Lgs. 125/2024**

<b>Limiti dimensionali</b>	<b>Micro imprese</b>	<b>Bilancio abb.to</b>	<b>Bilancio ordinario</b>
Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale	? 175.000 euro	? 4,4 milioni di euro	> 4,4 milioni di euro
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	? 350.000 euro	? 8,8 milioni di euro	> 8,8 milioni di euro
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio	? 5 unità	? 50 unità	> 50 unità

#### **Tabella n. 2 – le soglie post D. Lgs. 125/2024**

<b>Limiti dimensionali</b>	<b>Micro imprese</b>	<b>Bilancio abbreviato</b>	<b>Bilancio ordinario</b>
Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale	? 220.000 euro	? 5,5 milioni di euro	> 5,5 milioni di euro
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	? 440.000 euro	? 11 milioni di euro	> 11 milioni di euro
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio	? 5 unità	? 50 unità	> 50 unità

Un problema si pone in relazione alla **decorrenza dei nuovi limiti**, atteso che l’articolo 2, Dir. 2023/2775/UE, prevede che le disposizioni si applichino dagli **esercizi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2024**.

Per le società di nuova costituzione, per le quali il possesso dei requisiti deve essere rispettato **“nel primo esercizio” di attività**, la questione è facilmente risolta: le nuove soglie troveranno **applicazione dal 2024**.

La questione si complica per le **vecchie società**, per le quali si deve verificare il **superamento dei parametri “per due esercizi consecutivi”**. Le nuove soglie potranno essere **utilizzate anche retroattivamente?**

In occasione di un **precedente innalzamento di soglia il CNDCEC** (con i documenti del 14 gennaio 2009 e del 15 aprile 2009) ha ammesso **l'applicazione retroattiva dei parametri**.

Di diverso avviso risultò, invece, Assonime con la circolare n. 9/2009.

Ulteriore questione è quella del **numero di esercizi necessari di mancato superamento dei limiti** per applicare le semplificazioni. In dottrina, prevale la tesi, peraltro assecondata da Assonime nella citata circolare n. 9/2009) citata per cui si ammette la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata (oppure delle microimprese) già a partire dal **secondo esercizio consecutivo** in cui le condizioni richieste sono rispettate.

Se, quindi, riconosciamo la **valenza retroattiva delle nuove soglie**, l'essersi collocati sottosoglia **nel biennio 2023 e 2024** legittimerebbe la **semplificazione già dal 2024**.

Il CNDCEC, invece, richiederebbe **un anno in più**. Il documento novembre 2012 ed i documenti FNC 15.1.2016 e 30.9.2016 ammetterebbero la **semplificazione nel 2024** se la società è rimasta sotto i parametri nel **biennio 2022 e 2023**. Invero, il CNDCEC, nel documento predisposto con Confindustria datato marzo 2017 ha sposato **la tesi della dottrina prevalente**.